

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 928 DEL 22/05/2025

O G G E T T O

ADOZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE SUI CRITERI PER LA MOBILITÀ INTERNA
DEL PERSONALE DIRIGENTE AREA SANITÀ

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2025
Numero Proposta: 948/25

Il Direttore Amministrativo, nelle funzioni di Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane, propone:

L'Azienda, nella gestione della mobilità interna del personale della dirigenza dell'Area Sanità, tenuto conto della prioritaria finalità di garantire i servizi e le prestazioni all'utenza, ricerca il consenso del personale coinvolto, anche al fine di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei propri collaboratori. Pertanto l'Azienda, nel rispetto della disciplina di appartenenza, anche nell'ambito della gestione di funzioni/attività tra le varie UU.OO., finalizzate ad una funzionale organizzazione ed erogazione delle prestazioni in ambito dipartimentale e/o dei diversi presidi aziendali, può chiedere ai dirigenti la disponibilità al trasferimento interno.

Si rende tuttavia necessario prevedere dei criteri di priorità per la mobilità interna del personale della Dirigenza dell'Area Sanità, da applicarsi nel caso in cui non vi siano adesioni volontarie in risposta alla richiesta di disponibilità al trasferimento interno formulata dall'Azienda.

L'art. 6, comma 3, lett. b) del CCNL 23.01.2024 relativo al triennio 2019/2021 - Dirigenza dell'Area Sanità – prevede, tra l'altro, che siano oggetto di confronto sindacale aziendale i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'Azienda.

L'Azienda, in data 15.11.2024, ha trasmesso alle Organizzazioni Sindacali della Dirigenza Area Sanità informativa in merito ai criteri che la stessa intende utilizzare in caso di mobilità del dirigente tra diverse sedi di lavoro dell'Azienda.

Nel corso dell'incontro sindacale del 06.02.2025 tra l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali, sono stati illustrati i criteri inviati con informativa preventiva scritta il 15.11.2025 con discussione e confronto su alcuni aspetti. Nel corso dell'incontro sindacale del 08.05.2025, le Parti hanno sottoscritto un verbale di confronto con la definizione dei criteri di mobilità interna dei Dirigenti dell'Area Sanità, tenuto conto delle osservazioni emerse nel precedente incontro.

Si propone pertanto di adottare il Regolamento allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, che recepisce i criteri di mobilità interna dei Dirigenti dell'Area Sanità così come definiti in sede di confronto sindacale aziendale.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra:

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di adottare il Regolamento sui criteri di mobilità interna del personale della Dirigenza dell'Area Sanità, che recepisce i criteri definiti in sede di confronto sindacale aziendale e che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale.
3. di pubblicare il presente atto all'albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

	REGOLAMENTO SUI CRITERI PER LA MOBILITÀ INTERNA DEL PERSONALE DIRIGENTE AREA SANITÀ	REG–GRU	
		Revisione 0 MAGGIO 2025	Pagina 1 di 2

REGOLAMENTO SUI CRITERI PER LA MOBILITÀ INTERNA DEL PERSONALE DIRIGENTE AREA SANITÀ

U.O.C. Gestione Risorse Umane

Premessa

L’Azienda, nella gestione della mobilità interna del personale della dirigenza dell’Area Sanità, tenuto conto della prioritaria finalità di garantire i servizi e le prestazioni all’utenza, ricerca il consenso del personale coinvolto, anche al fine di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro di propri collaboratori. Pertanto l’Azienda, nel rispetto della disciplina di appartenenza, anche nell’ambito della gestione di funzioni/attività tra le varie UU.OO., finalizzata ad una funzionale organizzazione ed erogazione delle prestazioni in ambito dipartimentale e/o dei diversi presidi aziendali, può chiedere ai dirigenti la disponibilità al trasferimento interno. In assenza di adesioni volontarie, al fine di individuare il dirigente da trasferire, l’Azienda applicherà i criteri previsti nel presente Regolamento.

Art. 1 - Quadro normativo di riferimento

- Art. 5 “Potere di organizzazione” del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- art. 30, comma 2, D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii. *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- art. 16, CCNL 10.02.2004 Area IV e CCNL 10.02.2004 Area III.

Art. 2 - Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente regolamento si applica ai dirigenti dell’Area Sanità dell’Azienda ULSS n. 8 Berica, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.
2. Il presente regolamento si pone l’obiettivo di individuare i criteri da applicare in caso di mobilità interna in assenza di adesioni volontarie alla richiesta di disponibilità formulata dall’Azienda.

	REGOLAMENTO SUI CRITERI PER LA MOBILITÀ INTERNA DEL PERSONALE DIRIGENTE AREA SANITÀ	REG–GRU	
		Revisione 0 MAGGIO 2025	Pagina 2 di 2

Art. 3 - Criteri di priorità in assenza di adesioni volontarie

1. In assenza di adesioni volontarie, i criteri di individuazione del dirigente da assegnare ad altra sede di lavoro sono, in ordine di priorità, i seguenti:

- a) competenza professionale rispetto alle specifiche attività da svolgersi nella nuova sede di assegnazione;
- b) minor distanza della residenza/domicilio rispetto alla nuova sede di assegnazione;
- c) genitori di figli maggiori di anni 12;
- d) minor anzianità di servizio.

2. Non possono essere assegnati ad altra sede i dirigenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e i soggetti destinatari dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, senza che gli stessi abbiano prestato il proprio consenso alla nuova assegnazione.

Art. 3 - Disposizioni particolari

Non sono soggetti ai precedenti criteri di priorità gli spostamenti disposti dall'Azienda a fronte di situazioni di conflitto di interesse, così come delineate nel codice di comportamento aziendale.